

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA PARTECIPAZIONE NEL GOVERNO E NELLA CURA DEI BENI COMUNI

TITOLO 1 | PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e oggetto

Articolo 2 - La Carta dei Beni Comuni

Articolo 3 - Comunità di pratiche

Articolo 4 - Finalità e organizzazione dell'azione amministrativa

TITOLO 2 | AZIONI E STRUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE NEL GOVERNO E NELLA CURA DEI BENI COMUNI

CAPO 1 - RECIPROCO ASCOLTO E ANALISI DEI CONTESTI

Articolo 5 - Esplorazione e analisi dei contesti

Articolo 6 - Quadro dei beni comuni/azioni-tipo

Articolo 7 - Aree/ambiti strategici

Articolo 8 - Ambiti di coordinamento

CAPO 2 - IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

Articolo 9 - Modalità per l'attuazione delle iniziative di cura e governo dei beni comuni

Articolo 10 - Il Patto

Articolo 11 - Proposta di Patto e procedimento per la sottoscrizione

Articolo 12 - Responsabilità

Articolo 13 - Disposizioni per interventi sullo spazio pubblico

Articolo 14 - Forme di promozione e sostegno

Articolo 15 - Durata e validità del Patto

CAPO 3 - LA RETE DELLE COMUNITÀ DI PRATICHE

Articolo 16 - Informazione e comunicazione

Articolo 17 - Incontri di aggiornamento e confronto

Articolo 18 - Strumenti online

TITOLO 3 | GESTIONE NEL TEMPO DEL REGOLAMENTO

Articolo 19 - Formazione

Articolo 20 - Valutazione e monitoraggio

Articolo 21 - Vigilanza e controllo

TITOLO 4 | DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 22 - Sperimentazione e entrata in vigore

Articolo 23 - Clausole interpretative

Articolo 24 - Disposizioni transitorie

TITOLO 1 | PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e oggetto

1. Il Comune di Ferrara tutela i beni comuni intendendo quei beni, materiali e immateriali, che la collettività, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconosce essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo e all'interesse delle generazioni future.
2. Oggetto del Regolamento è la disciplina delle relazioni tra amministrazione e cittadinanza sul tema del governo partecipato dei beni comuni, nonché delle metodologie di ascolto e confronto per la presentazione di progetti e/o la raccolta di suggerimenti e istanze, anche ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione. Principi fondamentali nel governo dei beni comuni sono la cura condivisa e la partecipazione dei cittadini nei processi decisionali.
3. Sono le collettività a definire i beni comuni in relazione ai diversi contesti sociali, spaziali e temporali. Il presente Regolamento è perciò improntato ai principi di dinamicità e flessibilità, e presuppone l'opportunità di un suo costante aggiornamento.
4. Le attività e iniziative di cui al presente Regolamento devono essere promosse e realizzate nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Articolo 2 - La Carta dei Beni Comuni

1. La **Carta dei Beni Comuni**, elaborata nella sua prima versione in chiusura del percorso partecipativo *Ferrara mia, persone e luoghi non comuni*, e sottoscritta da alcuni cittadini e tecnici dell'amministrazione comunale in data 29 giugno 2016, individua i principi fondamentali e le azioni collettive attraverso cui vengono esercitati la cura e il governo partecipato dei beni comuni.
2. La Carta, anche nelle sue future rielaborazioni, costituisce fondamento interpretativo del presente Regolamento, ne indirizza la sperimentazione, la valutazione e il costante aggiornamento. La Carta è consultabile al seguente link www.urbancenterferrara.it/carta-dei-beni-comuni/

Articolo 3 - Comunità di pratiche

1. Con l'espressione **comunità di pratiche** si intendono i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, che si attivano per l'individuazione, la cura e il governo di determinati beni comuni.
2. Le comunità di pratiche possono essere formate da:
 - a) persone singole;
 - b) gruppi informali di persone;
 - c) associazioni;
 - d) organizzazioni di volontariato;
 - e) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
 - f) parrocchie e enti religiosi;
 - g) operatori commerciali;
 - h) sindacati.

3. La partecipazione alle singole comunità di pratiche è aperta a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione e deve essere senza scopo di lucro.

4. I rapporti tra le singole comunità e l'amministrazione comunale saranno esercitati attraverso l'individuazione di uno o più portavoce all'interno delle stesse comunità. Ai portavoce competono la sottoscrizione del Patto con l'amministrazione e gli eventuali altri adempimenti di cui al Titolo successivo. È inoltre responsabilità dei portavoce coinvolgere tutte le persone appartenenti alla comunità di pratiche nell'elaborazione e condivisione dell'iniziativa.

6. A seconda dei contesti, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di valutare altre modalità di relazione con le comunità per garantire una effettiva rappresentatività.

Articolo 4 - Finalità e organizzazione dell'azione amministrativa

1. L'azione dell'amministrazione comunale, attraverso il presente Regolamento, è finalizzata alla:

- a) normalizzazione dell'attività di ascolto delle persone;
- b) informazione, co-progettazione e collaborazione alle iniziative promosse dalle comunità di pratiche;
- c) semplificazione di procedure esistenti connesse alla cura e gestione dei beni comuni;
- d) legalizzazione e formalizzazione di contesti di partecipazione civica;
- e) promozione delle comunità di pratiche e delle relazioni trasversali tra diverse realtà.

Nell'ottica di conseguire tali finalità, l'amministrazione adotta modalità d'interazione, coordinate e interdisciplinari, tra gli uffici coinvolti nella gestione del Regolamento.

2. L'amministrazione comunale individua in **èFerrara Urban Center (UC)** la struttura organizzativa interna deputata al coordinamento e alla gestione delle proposte e delle iniziative di cui agli articoli successivi. All'Urban Center sono attribuite in particolare le seguenti funzioni:

- a) Interlocutore unico e ufficio di riferimento per le persone singole e le comunità di pratiche interessate alla promozione di una iniziativa di cura e/o governo di beni comuni;
- b) attività di ascolto, informazione e comunicazione sulla cura e governo dei beni comuni, con il supporto degli altri uffici della pubblica amministrazione predisposti alla comunicazione con il cittadino;
- c) analisi di casi specifici e individuazione dell'Ufficio Tutor competente, anche attraverso l'eventuale attivazione e coinvolgimento del Gruppo di lavoro "Beni comuni" di cui al comma successivo;
- d) accompagnamento delle comunità di pratiche e degli Uffici tutor durante lo svolgimento dell'iniziativa, nonché, se richiesto o necessario, mediazione tra le diverse comunità attive sul territorio;
- e) supporto alla promozione delle iniziative e alla realizzazione di incontri di aggiornamento e confronto tra le comunità di pratiche, gestione e aggiornamento degli strumenti on-line utili alla crescita della rete tra le comunità, di cui al Capo 3 *La rete delle comunità di pratiche*;
- f) attivazione del Gruppo di lavoro "Beni comuni" e coordinamento delle attività di valutazione e monitoraggio, di cui all'art. 20.

3. È costituito un **Gruppo di lavoro "Beni comuni"** composto da Urban Center e altri tecnici interni all'amministrazione comunale avente i compiti di:

- a) supportare l'attività di accompagnamento delle pratiche più complesse;
- b) analizzare criticamente i casi attivi, le proposte e le istanze delle persone;
- c) individuare e accompagnare nell'attivazione nuovi Uffici Tutor;

- d) valutare gli esiti delle singole pratiche, nonché di monitorare e rendicontare i risultati del presente Regolamento nel suo complesso, nell'ottica di valutare la necessità di un aggiornamento;
- e) prevedere l'organizzazione di momenti formativi interni alla pubblica amministrazione, coerentemente con l'art. 19 *Formazione*;
- f) attivare sotto-gruppi tematici su specifici ambiti di coordinamento come da art. 8.

4. Per **Uffici Tutor (UT)** si intendono gli uffici responsabili da parte dell'amministrazione comunale delle seguenti attività:

- a) ascolto e supporto delle iniziative;
- b) analisi della Proposta di Patto di cui all'art. 11, risposte e supporto nella progettazione e nella predisposizione della documentazione necessaria per completare la Proposta di Patto, definizione dei contenuti del Patto;
- c) riconoscimento delle azioni-tipo caratterizzanti le tematiche di competenza dell'ufficio
- d) individuazione delle aree e/o ambiti strategici come da art. 7 comma 1;
- e) predisposizione di materiali o linee guida a supporto delle comunità di pratiche, esistenti e potenziali, in base alle tematiche di competenza dell'ufficio;
- f) partecipazione a chiamata al Gruppo di lavoro "Beni comuni".

Qualora la peculiarità dell'iniziativa lo rendesse necessario, ciascun Ufficio Tutor può avvalersi del supporto operativo e/o tecnico dell'Urban Center o del Gruppo di lavoro "Beni comuni".

La designazione dell'Ufficio Tutor competente avviene in funzione della natura della specifica iniziativa e della tipologia di bene comune coinvolto.

5. Il modello organizzativo di cui ai commi precedenti è da considerarsi sperimentale ai sensi dell'art. 22 *Sperimentazione e entrata in vigore*.

TITOLO 2 | AZIONI E STRUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE NEL GOVERNO E NELLA CURA DEI BENI COMUNI

CAPO 1 - RECIPROCO ASCOLTO E ANALISI DEI CONTESTI

Articolo 5 - Esplorazione e analisi dei contesti

1. L'attività di ascolto dell'entusiasmo particolare, sia esso di una persona singola o di un gruppo di persone, nel rispetto dei principi professionali propri dell'azione amministrativa, è lo strumento primo degli Uffici Tutor e di èFerrara Urban Center. Si può parlare di **empatia amministrativa**.

2. Il processo di organizzazione e sistematizzazione delle pratiche sul territorio inizia dal riconoscimento da parte degli Uffici Tutor e di èFerrara Urban Center delle azioni-tipo ricorrenti nelle comunità locali esistenti, frutto di una costante attività su campo di analisi e ricognizione, coerentemente con il principio guida individuato dalla Carta dei Beni Comuni. Il processo di organizzazione e sistematizzazione delle pratiche non è il risultato di una rigida distinzione teorica e aprioristica.

3. L'attività su campo degli Uffici Tutor e di èFerrara Urban Center si compone di azioni di osservazione, esplorazione e analisi dei contesti. Tali attività sono necessarie per comprendere le motivazioni che spingono le persone ad attivarsi per il bene comune, e per tradurre tali motivazioni in un **Quadro di azioni-tipo e beni comuni**.

4. Gli Uffici Tutor e éFerrara Urban Center si attivano in funzione dei tempi e dei luoghi di vita delle comunità di pratiche, in una logica di prossimità.

Articolo 6 - Quadro dei beni comuni/azioni-tipo

1. L'attività di ascolto e su campo, di cui al comma 1 e 3 del punto precedente, sono finalizzate al costante aggiornamento del Quadro dei beni comuni e delle azioni-tipo, delineati in prima stesura nel corso del processo di elaborazione della Carta dei Beni Comuni.

2. L'aggiornamento del **Quadro delle azioni-tipo**, come processo di sintesi delle diverse esperienze in corso, delinea una possibile e parziale rappresentazione collettiva delle pratiche caratterizzanti il territorio e consente la periodica ricostruzione "dal basso" di un **Quadro dei beni comuni** di riferimento per l'azione amministrativa.

Articolo 7 - Aree/ambiti strategici

1. Ciascun Ufficio Tutor ha il compito di definire, in relazione alle proprie competenze e alle tipologie di azioni-tipo corrispondenti, quali aree o quali ambiti di azione sono ritenuti strategici dall'amministrazione, anche rispetto alle politiche complessive dell'ente. Tali elenchi dovranno essere periodicamente aggiornati, a titolo indicativo una volta all'anno.

2. Il carattere di strategicità, oltre che criterio per la risoluzione di eventuali contrasti tra iniziative con profili concorrenti, assume rilevanza per le previsioni dell'art. 12 *Responsabilità*.

Articolo 8 - Ambiti di coordinamento

1. L'amministrazione, attraverso Urban center e il Gruppo di lavoro "Beni comuni", si riserva la possibilità di attivare specifici sotto-gruppi di lavoro tematici, aperti a persone singole e comunità di pratiche, con le seguenti principali finalità:

- a) valutare modifiche procedurali e burocratiche;
- b) risolvere le criticità emerse in fase di attuazione delle iniziative di cui ai successivi articoli;
- c) approfondire aree e/o temi oggetto di particolare interesse, sui quali si ritiene indispensabile convogliare l'azione coordinata di diversi soggetti e operatori.

CAPO 2 - IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

Articolo 9 - Modalità per l'attuazione delle iniziative di cura e governo dei beni comuni

1. Si individuano tre diverse modalità attuative delle iniziative, in funzione del grado di complessità dell'azione proposta:

- a) attività spontanee, che possono essere praticate da persone singole e comunità in maniera libera e spontanea, senza necessità di avviso alla pubblica amministrazione;
- b) attività per cui l'amministrazione richiede una previa comunicazione da parte della comunità di pratiche;
- c) attività che presuppongono la sottoscrizione di un Patto tra la comunità di pratiche e l'amministrazione.

2. È compito dell'amministrazione, attraverso gli Uffici Tutor, con il supporto e coordinamento di Urban Center, individuare le attività di cui al comma 1 punti a) e b) anche in relazione a quanto previsto all'art. 6 *Quadro dei beni comuni/azioni-tipo*, e specificare, se necessario, le corrette modalità di esecuzione. È altresì compito degli Uffici Tutor predisporre l'eventuale modulistica necessaria.

3. In caso di incertezza sul procedimento da seguire per una specifica iniziativa, non inquadrabile univocamente all'interno del Quadro dei beni comuni e delle azioni tipo, le comunità possono rivolgersi a Urban Center che ha il compito di indirizzarle, concordando con l'Ufficio Tutor l'iter attuativo appropriato.

4. Le iniziative e attività devono svolgersi in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici, nel rispetto della normativa vigente, in particolare del Regolamento di Polizia Urbana, del Regolamento del verde pubblico e privato e del Codice della strada.

Articolo 10 - Il Patto

1. Il Patto è lo strumento attraverso il quale il Comune e le comunità di pratiche concordano quanto necessario ai fini della realizzazione delle iniziative di cura e governo dei beni comuni qualora:

- la proposta non rientri nelle ipotesi di cui all'articolo precedente, comma 1 punti a) e b);
- la proposta presenti peculiarità tali da far ritenere più efficace una gestione mediante la sottoscrizione del Patto.

2. Il Patto traduce le tre possibili forme di dialogo e collaborazione tra comunità di pratiche e amministrazione:

1) COLLABORAZIONE FATTIVA

che presuppone impegni reciproci di collaborazione, con l'eventuale previsione di investimento, da parte dell'amministrazione, di risorse umane, economiche e/o strumentali in relazione alla strategicità dell'intervento e dell'interesse pubblico generale.

2) CONDIVISIONE DELLA RESPONSABILITÀ

nell'ipotesi in cui l'intervento proposto non presenti per l'amministrazione elementi strategici in chiave di interesse generale, le persone hanno la possibilità di agire assumendosi la responsabilità delle azioni, nel rispetto delle linee guida di natura cautelare predisposte dagli Uffici tutor e senza oneri a carico dell'amministrazione.

3) RICONOSCIMENTO DELLA COMUNITÀ/INIZIATIVA

nell'ipotesi in cui il Patto si limita a sancire il riconoscimento da parte dell'amministrazione dell'esistenza e delle attività della comunità di pratiche, nell'ottica di favorire il dialogo e l'ascolto biunivoco.

3. Il contenuto del Patto varia in relazione alla natura dell'iniziativa, alla complessità del progetto, alla specificità della comunità di pratiche. È compito di ciascun Ufficio Tutor predisporre uno schema-tipo di riferimento, da adeguare in relazione alle peculiarità specifiche delle singole esperienze.

4. Il Patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi perseguiti e le azioni di intervento condivise;
- b) i soggetti coinvolti, i ruoli e i reciproci impegni;
- c) la durata di svolgimento dell'attività, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- d) i requisiti e i limiti dell'intervento, nonché l'eventuale richiamo a linee guida predisposte soprattutto al fine di garantire la sicurezza delle attività;
- e) le garanzie di inclusione e democraticità all'interno delle comunità di pratiche;
- f) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del Patto;
- g) la condivisione delle responsabilità tra persone e pubblica amministrazione nel rispetto dell'art. 12 *Responsabilità* del presente Regolamento;
- h) le eventuali forme di sostegno messe a disposizione dal Comune;
- i) le misure di pubblicità del Patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla condivisione e gestione del bene comune;
- l) la partecipazione del Comune nelle comunità di pratiche, anche a mezzo di proprio personale, per la vigilanza sull'andamento della collaborazione e per la gestione di controversie che possono insorgere durante la collaborazione stessa;
- m) le cause di esclusione per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del Patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della condivisione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- n) le modalità per l'adeguamento e le modifiche dei contenuti del Patto, anche dopo la sottoscrizione.

5. Il Patto non sostituisce eventuali ulteriori autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, previsti dalla normativa vigente.

6. È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le attività volontarie della comunità di pratiche.

7. Qualora insorgano controversie tra le parti che hanno sottoscritto il Patto o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione davanti a un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dalle comunità, uno dall'amministrazione con proprio atto, ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi. Il Comitato di conciliazione, entro un termine prestabilito dalle parti, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

Articolo 11 - Proposta di Patto e procedimento per la sottoscrizione

1. Nelle ipotesi in cui sia necessario precedere alla sottoscrizione del Patto (art. 10, c. 1), i soggetti interessati sono tenuti a prendere contatto con l'Urban Center che, in base all'oggetto della proposta, provvede a indirizzarli presso il competente Ufficio Tutor o a convocare il Gruppo di lavoro "Beni comuni" nell'ipotesi in cui la proposta non rientri tra le azioni-tipo già codificate o presenti peculiarità tali da ritenere opportuna una valutazione congiunta per la definizione dell'Ufficio Tutor competente.

2. L'Ufficio Tutor, eventualmente coadiuvato da Urban Center e Gruppo di lavoro "Beni comuni", fornisce le indicazioni per la formalizzazione della proposta e i materiali da predisporre nonché, qualora richiesto o necessario, un supporto alla progettazione e alla realizzazione della documentazione necessaria per la corretta compilazione della proposta di Patto.

3. Al fine di garantire che gli interventi di cura e di governo dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di Patto devono ricevere il consenso del Comune. Il Comune deve esprimersi su una proposta entro 60 giorni dalla sua formulazione. Competente è l'Ufficio Tutor designato, che provvede a coinvolgere nella valutazione gli eventuali enti e/o operatori interessati dall'iniziativa (es. ente gestore del verde), avvalendosi se necessario del supporto di Urban Center e del Gruppo di lavoro.

4. Qualora più proposte insistano in termini incompatibili sul medesimo bene, l'Ufficio Tutor ha il compito di determinare a quale proposta dare attuazione. I criteri da tenere in considerazione possono essere:

- rispondenza alle finalità del Regolamento;
- qualità del progetto;
- ordine temporale di presentazione delle proposte.

5. L'intervento potrà essere realizzato dopo la formulazione e la sottoscrizione del Patto fra comunità di pratiche e Comune.

Articolo 12 - Responsabilità

1. La pubblica amministrazione garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni ai soggetti che hanno sottoscritto Patti per iniziative inerenti le aree e gli ambiti strategici di cui all'art. 7 *Aree/ambiti strategici*, qualora essi non siano aderenti a soggetti giuridici dotati di propria copertura assicurativa.

2. Le persone per le quali la pubblica amministrazione garantisce la copertura assicurativa non possono essere coinvolte in alcun modo in attività che possono comportare rischi di particolare gravità.

3. È compito dell'Ufficio Tutor accertarsi direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che le persone per le quali la pubblica amministrazione garantisce la copertura assicurativa, siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività.

4. Le persone per le quali la pubblica amministrazione garantisce la copertura assicurativa devono avere un'età non inferiore a 18 anni e non superiore a quanto eventualmente previsto dal contratto assicurativo stipulato dall'ente.

5. In relazione alla necessità di contenere la spesa pubblica, è compito dell'amministrazione definire periodicamente il numero massimo di soggetti beneficiari della copertura assicurativa. Nel rispetto del numero complessivo di quote previste, ciascun Patto determina il numero di soggetti coperti per la specifica iniziativa.

6. I soggetti coinvolti in interventi su aree o ambiti non strategici per la p.a. o in iniziative di cui all'art. 9 comma 1 punto a) e b) si assumono ogni responsabilità sul rischio infortuni alla propria persona derivanti dall'esecuzione degli interventi.

7. I soggetti sottoscrittori il Patto si assumono ogni responsabilità civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione, gestione o manutenzione degli interventi.

8. Rimane a carico dell'amministrazione comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti di terzi derivanti dalla connotazione di area pubblica e dalla titolarità dell'area stessa.

Articolo 13 - Disposizioni per interventi sullo spazio pubblico

1. Gli interventi di cura e gestione di spazi pubblici devono essere condivisi con le persone che abitano nei pressi delle aree coinvolte. Gli uffici della pubblica amministrazione deputati all'informazione e comunicazione con i cittadini sono responsabili di supportare l'Ufficio Tutor nelle attività di informazione, ascolto e condivisione dell'iniziativa con gli abitanti dell'area e la cittadinanza.

2. Le comunità di pratiche prendono in consegna lo spazio pubblico, per il periodo predefinito, per realizzarvi gli interventi e le attività così come indicati nel Patto. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nel Patto, dovrà essere preventivamente presentata all'Ufficio Tutor che rilascerà apposita autorizzazione mediante comunicazione scritta alla comunità.

3. Tutte le soluzioni tecniche dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale nonché tener conto delle prescrizioni che l'amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.

4. Le attività si dovranno svolgere rispettando il decoro dei luoghi e garantendo un corretto rapporto con i residenti dell'area, attraverso la limitazione delle emissioni acustiche e di ogni altra emissione che superi la normale tollerabilità anche alla luce delle condizioni dei luoghi e nel rispetto della legge e dei vigenti regolamenti comunali.

5. Le comunità di pratiche non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dello spazio pubblico; è vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra gli utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

6. Le comunità di pratiche sono tenute a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, e a consentire ogni intervento manutentorio straordinario o di rifacimento.

7. In assenza di altre disposizioni specifiche nel Patto, tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura della comunità di pratiche si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, al termine di validità del Patto, devono essere rimosse.

8. Qualora l'iniziativa preveda attività di cura e/o gestione di immobili, anche dismessi o in parziale disuso, il Patto definirà la disciplina dell'intervento sulla base delle specificità del caso e nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 14 - Forme di promozione e sostegno

1. Il Patto, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali: l'installazione di targhe informative (90 mm x 90 mm), menzioni speciali, spazi dedicati nella piattaforma internet comunale di cui all'art. 18 *Strumenti online*. La visibilità concessa non costituisce in alcun modo un corrispettivo delle azioni realizzate, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

2. Il Comune agevola le iniziative delle comunità di pratiche volte a reperire fondi a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei Patti di cui al presente Regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) si tratti di iniziative occasionali, che possono avvenire di norma due volte in un anno;
- b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore;
- d) sia dimostrato che i fondi raccolti vengano utilizzati per acquistare beni e strumenti funzionali alle attività del Patto.

4. Il Patto può prevedere:

- a) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti, nell'ipotesi in cui le comunità di pratiche lo ritengano opportuno;
- b) il supporto e l'avallo del Comune a iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche dedicate.

Articolo 15 - Durata e validità del Patto

1. La durata del Patto non può superare i 5 (cinque) anni e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza. La proroga è rilasciata dall'Ufficio Tutor, attraverso comunicazione scritta alla comunità di pratiche, di concerto con gli eventuali soggetti coinvolti in fase di prima sottoscrizione.

2. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento del Patto, per ragioni di interesse pubblico o per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento.

3. Ciascun sottoscrittore può recedere in ogni momento dal Patto previa comunicazione scritta che dovrà pervenire con un anticipo di almeno 30 giorni.

4. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione del Patto la cui durata resta immutata.

CAPO 3 - LA RETE DELLE COMUNITÀ DI PRATICHE

Articolo 16 - Informazione e comunicazione

1. È finalità dell'amministrazione aumentare la capacità di agire in maniera semplice e autonoma da parte dei cittadini, per favorire il libero scambio e la condivisione di saperi, idee e relazioni attraverso un sistema pubblico di informazione e di comunicazione.

2. L'agire comune non si esaurisce all'interno della singola comunità tantomeno nelle relazioni tra questa e la pubblica amministrazione. L'agire comune presuppone una rete tra le comunità di pratiche che stimoli i vari gruppi e consenta un confronto e una conoscenza tra le realtà.

3. È compito dell'Urban Center e degli uffici deputati alla comunicazione dell'ente supportare le comunità di pratiche e gli Uffici Tutor nella realizzazione delle azioni di promozione, di sostegno e di visibilità delle iniziative di cui all'art. 13 comma 1 *Disposizioni per interventi sullo spazio pubblico* e all'art. 14 commi 1 e 2 *Forme di promozione e sostegno*.

Articolo 17 - Incontri di aggiornamento e confronto

1. L'amministrazione si impegna a definire un calendario di incontri annuali finalizzati all'aggiornamento, confronto e conoscenza delle pratiche. Restano ferme le possibilità per le singole comunità di proporre incontri aggiuntivi rispetto a quanto programmato in relazione a particolari esigenze e interessi, o auto-organizzarsi per la realizzazione di ulteriori momenti di confronto senza la presenza della pubblica amministrazione.

Articolo 18 - Strumenti online

1. L'amministrazione individua nel sito internet di èFerrara Urban Center www.urbancenterferrara.it, il canale online preposto alla condivisione delle conoscenze e allo sviluppo di una rete tra le comunità di pratiche.

2. èFerrara Urban Center indica le sezioni *Comunità* e *Governo dei beni comuni* all'interno del proprio sito internet come gli spazi adibiti alla consultazione e alla diffusione di informazioni utili alla crescita della rete. Tali sezioni si distinguono sia per il contenuto che per il differente grado di interattività.

3. La sezione *Comunità* si compone dei seguenti strumenti: *Album delle pratiche*, *Mappa delle pratiche* e *Calendario condiviso delle iniziative*.

Questa sezione consente ad ogni persona di: incrementare l' Album e la Mappa delle pratiche - attraverso la compilazione di un test - , condividere e pubblicizzare un evento di partecipazione civica nel Calendario condiviso.

4. È compito delle comunità di pratiche collaborare alla crescita della rete attraverso la promozione e l'utilizzo degli strumenti di cui sopra; è il loro contributo a garantire la presenza e il funzionamento nel tempo degli strumenti online.

5. È impegno dell'amministrazione supportare il potenziamento e la crescita della rete anche attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento nella sezione informativa *Governo dei beni comuni* dei seguenti materiali:

- Carta dei Beni Comuni;
- Quadro dei beni comuni e delle azioni tipo;
- Aree/ambiti strategici;
- Linee guida e materiali informativi;
- Patti sottoscritti;
- Elenco e recapiti di referenti per le singole comunità;
- Esiti delle attività di monitoraggio e valutazione.

6. èFerrara Urban Center è responsabile del mantenimento del sito www.urbancenterferrara.it, aggiornandolo nel tempo ed adeguandolo ai nuovi standard del web.

TITOLO 3 | GESTIONE NEL TEMPO DEL REGOLAMENTO

Articolo 19 - Formazione

1. Il Comune riconosce la formazione condivisa come bene comune. Gli obiettivi principali sono il radicamento di una cultura diffusa dei principi e delle pratiche della democrazia partecipativa, e l'aumento dell'autonomia e della capacità operativa delle comunità di pratiche. La formazione è rivolta alle persone singole, alle comunità di pratiche, ai dipendenti e agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti e incontri pubblici.

Articolo 20 - Valutazione e monitoraggio

1. Urban Center, coadiuvato dal Gruppo di lavoro "Beni comuni", è competente del monitoraggio e della valutazione periodica dell'andamento del percorso complessivo, anche per le finalità di cui all'art. 22 c. 2. La documentazione ai fini del monitoraggio e della valutazione dovrà essere fornita dagli Uffici Tutor attivi.

2. I criteri di valutazione e gli indicatori per il monitoraggio dovranno essere definiti anche in riferimento ai beni comuni di natura immateriale coinvolti e insiti nelle pratiche promosse dalle comunità, coerentemente a quanto emerso dalle attività su campo di cui al comma 3 dell'art. 5, nella consapevolezza che la dimensione intangibile costituisce la motivazione dell'azione delle persone e la base dell'agire comune.

3. La documentazione delle attività svolte raccolta e pubblicata nel portale di cui all'art. 18 *Strumenti online* è essenziale al buon funzionamento del presente Regolamento e sarà oggetto di valutazione da parte degli uffici in termini di efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di persone singole, comunità di pratiche e amministrazione per la cura dei beni comuni.

Articolo 21 - Vigilanza e controllo

1. Il Comune, a mezzo dell'Ufficio Tutor competente, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato delle attività e dei lavori di conservazione e manutenzione degli spazi pubblici oggetto delle iniziative, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione del Patto e della documentazione tecnica presentata.

2. In caso di inadempimento rispetto agli impegni assunti dalla comunità nel patto, l'amministrazione può disporre la revoca ai sensi dell'art. 15 c. 2.

TITOLO 4 | DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**Articolo 22 - Sperimentazione e entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della delibera che lo approva.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione di due anni. È responsabilità del Comune, delle persone singole e delle comunità di pratiche valutare e dimostrare l'efficacia e la validità del presente Regolamento sulla base dei benefici concretamente apportati allo sviluppo della cura e gestione dei beni comuni.
3. Durante il periodo di sperimentazione l'amministrazione comunale promuove momenti di confronto e riflessione con le comunità di pratiche coinvolte per valutare l'efficacia, la diffusione e i risultati dei Patti promossi, l'opportunità di conferma del presente Regolamento o il suggerimento di interventi correttivi o di modifica. Tali momenti possono coincidere con le gli incontri di aggiornamento e confronto di cui all'art. 17.
4. Tra i temi di rilevante interesse da valutare con particolare attenzione al termine della fase di sperimentazione si segnalano:
 - la Carta dei Beni Comuni;
 - l'assetto organizzativo interno all'amministrazione così come configurato all'art. 4 *Finalità e organizzazione dell'azione amministrativa*;
 - il sistema di copertura assicurativa in relazione al riconoscimento della strategicità dell'area/ambito di intervento;
 - gli indicatori di valutazione.
5. Qualora il carico di richieste e proposte da parte di persone singole e comunità di pratiche risultasse superiore alle capacità operative dell'interlocutore unico è Ferrara Urban Center, per i primi due anni di sperimentazione, si decide di procedere prevedendo la gestione contemporanea di non più di 5 proposte da parte di 5 diverse comunità di pratiche. Le proposte vengono selezionate in ordine di arrivo.

Articolo 23 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la condivisione tra il Comune e i cittadini, le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate alla luce dei principi espressi dalla Carta dei Beni Comuni e applicate nel senso più favorevole alla possibilità di concorrere alla cura e gestione dei beni comuni.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni va informata ad uno spirito di condivisione paritetica tra il Comune e i soggetti attivi coinvolti.

Articolo 24 - Disposizioni transitorie

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e i criteri in materia del Comune di Ferrara incompatibili con le norme qui contenute.

2. Le esperienze formalizzate o informali già avviate alla data di entrata in vigore del Regolamento dovranno essere disciplinate nei patti, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento a partire dalla naturale scadenza degli accordi pregressi.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29

VOTI FAVOREVOLI: N° 20

VOTI CONTRARI: N° 2 (Cons.ri Cavicchi e Rendine)

ASTENUTI: N° 7 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Fochi, Fornasini, Peruffo, Simeone e Zardi)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata la deliberazione nel preciso testo soprariportato.

Il Segretario Generale
CAVALLARI Dr.ssa Ornella

Il Presidente del Consiglio Comunale
CALO' Dr. Girolamo

Escono il Sindaco e i Cons.ri Cristofori e Zardi – **PRESENTI: N° 26**